



Città di Saluzzo

# REGOLAMENTO

## COMUNALE

### PER IL REGISTRO

### DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 61 del del 07.07.2011



### **Art. 1**

1. Il Comune di Saluzzo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti biologici.

### **Art. 2**

1. Con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumasmi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

### **Art. 3**

1. È istituito il "Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento", che sarà tenuto presso l'Ufficio di Stato Civile.
2. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Saluzzo ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, con indicazione del notaio rogante o del Fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di redazione e la fonte di provenienza.
3. Il Dichiarante, all'atto della richiesta di iscrizione nel Registro, nomina un Fiduciario. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire.
4. Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

### **Art. 4**

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione delle dichiarazioni anticipate di trattamento (o testamento biologico), i dati personali del soggetto dichiarante, del depositario presso cui viene depositato il testamento biologico, del Fiduciario nominato e dell'eventuale Fiduciario supplente. Il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR.

445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro.
3. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.
4. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante e, se richiesto, al Fiduciario, l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta iscrizione nel Registro ed al numero di registrazione attribuito. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico, che è un atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

#### **Art. 5**

1. Il coniuge, i parenti in linea retta di qualsiasi grado, quelli in linea collaterale entro il terzo grado (fratelli e nipoti) del soggetto che ha richiesto l'iscrizione nel Registro, il Fiduciario e il Fiduciario supplente eventualmente nominato, possono accedere ai dati contenuti nel Registro, ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione del loro congiunto, ed agli altri elementi risultanti dal Registro.

## INDICE

Art.	1	pag.	3
Art.	2	pag.	3
Art.	3	pag.	3
Art.	4	pag.	3
Art.	5	pag.	4

